



COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 21.05.2014
Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 22.04.2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 14.07.2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 7 dell'11.03.2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 29.06.2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 29.04.2022
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2023
Modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20.12.2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Statuto del contribuente
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani (soppresso)
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Soggetti passivi e responsabili
- Art. 8. Interruzione del servizio
- Art. 9. Definizioni
- Art. 10. Esclusioni
- Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Costo di gestione e piano finanziario
- Art. 14. Determinazione della tariffa
- Art. 15. Articolazione della tariffa
- Art. 16. Periodi di applicazione del tributo e denuncia di cessazione
- Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21. Scuole statali
- Art. 22. Tributo giornaliero
- Art. 23. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 24. Riduzione per le utenze domestiche ad uso limitato
- Art. 25. Riduzione per compostaggio dei rifiuti umidi
- Art. 26. Riduzione per zone non servite
- Art. 27. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 28. Riduzione per meccanici, carrozzieri, gommisti

- Art. 28 – *bis*. Riduzione per altre utenze non domestiche
Art. 28 – *ter* Riduzione per parcheggi pubblici a pagamento affidati in concessione
Art. 29. Termini e modalità per la fruizione delle agevolazioni
Art. 30. Riduzione per il riciclo per le utenze non domestiche
Art. 30 - *bis*. Riduzione per il recupero per le utenze non domestiche
Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 32. Obbligo di dichiarazione
Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 34. Poteri del Comune
Art. 35. Accertamento e sanzioni
Art. 36. Riscossione
Art. 37. Riscossione degli avvisi di accertamento
Art. 38. Interessi
Art. 39. Compensazioni
Art. 40. Somme di modesto ammontare
Art. 41. Accertamento con adesione

TITOLO VI – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL PUBBLICO SERVIZIO

- Art. 42. Modalità di conferimento (soppresso)
Art. 43. Altre disposizioni in merito alla raccolta differenziata porta a porta (soppresso)
Art. 44. Modalità di accesso al centro di raccolta (soppresso)

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 45. Clausola di adeguamento
Art. 46. Disposizioni transitorie
Art. 47. Entrata in vigore

ALLEGATI

- ALLEGATO A: Sostanze conferibili al centro di raccolta (soppresso)
ALLEGATO B: Categorie di utenze non domestiche
ALLEGATO C: Modulo di adeguamento al *TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)*, definito dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la tassa rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, comma 639 e segg., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive integrazioni e modificazioni.
- 1.bis Con decorrenza 01.01.2023 è introdotta la "TARI puntuale" costituita, per tutte le utenze domestiche e non domestiche, da: a) una quota fissa; b) una quota variabile–componente fissa; c) una quota variabile–componente variabile.
2. ter La quota fissa e la quota variabile–componente fissa sono determinate ai sensi del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e s.i.m., mentre la quota variabile–componente variabile è commisurata alle quantità di rifiuti conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico con le modalità previste dal Regolamento sul servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria anche a seguito delle modifiche in vigore dal 01.01.2023, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, all'art. 1, comma 667, della L. 147/2013 e al D.M. 20 aprile 2017 <Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.>
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Statuto del contribuente

1. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente, adottato con legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia informato a indicazioni contenute in atti del Comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
5. Gli atti impositivi (avvisi di liquidazione, di rettifica, di accertamento, di irrogazione delle sanzioni) devono contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione.
6. Il contribuente viene portato a conoscenza degli atti a lui destinati nel rispetto della loro riservatezza.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Le definizioni e la classificazione dei rifiuti sono quelle contenute negli art. 183 e 184 del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152 e s.i.m.
3. Soppresso.
4. Soppresso.

Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani

Soppresso.

Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.i.m..
2. Soppresso.

Art. 6 - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Gazzaniga.
2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - Soggetti passivi e responsabili

1. Il tributo è dovuto da coloro che posseggono o detengono, a qualsiasi titolo e anche di fatto, i locali o le aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che posseggono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Interruzione del servizio

1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
2. Nel caso in cui l'interruzione del servizio superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è ridotto al 20% della tariffa. La riduzione si applica soltanto per il periodo di interruzione del servizio.

Art. 9 - Definizioni

Si intendono per:

- a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da tutti i lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, logge, porticati, terrazze, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 10 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) i locali riservati a soffitte, i ripostigli con superficie inferiore a quattro metri quadrati, le legnaie, i fienili, le scale di accesso, gli androni, gli ascensori e altri luoghi di passaggio;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- d) le unità immobiliari prive di suppellettili, di mobili e degli attacchi d'uso all'acquedotto, al metanodotto ed all'energia elettrica; i fabbricati danneggiati e non agibili o in corso di ristrutturazione; tutti i locali e le aree che in genere non sono produttivi di rifiuti o per natura o per destinazione o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;
 - e) le superfici degli impianti sportivi esclusivamente destinate all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto della Chiesa Cattolica, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche e simili;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le attività produttive, fatto salvo quanto previsto nel comma 2-bis del presente articolo, per luogo di produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi si intende l'area destinata alle lavorazioni industriali o artigianali ove la formazione di tali rifiuti ha carattere continuativo e prevalente, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente ad essa collegati, purché la superficie complessiva di detti magazzini non sia inferiore a mq. 350.
- 2.bis Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, ambulatori di radiologia, di radioterapia, di dialisi e simili, sale prelievi, studi odontoiatrici, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le sale di aspetto

e in genere i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani di cui all'allegato A) del presente regolamento.

3. In ogni caso non si dà luogo a rimborso per eccedenze già pagate.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività svolta, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, e devono altresì allegare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Il Comune può effettuare controlli periodici per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti provenienti da superfici escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 12 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 01 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1, comma 645, della L. 147/2013.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate a fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.i.m., o della TARSU, di cui al capo III del D.LGS. 507/1993 e s.i.m., fatto salvo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 32.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, nonché, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13 – Costo di gestione e piano finanziario

1. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del comma 667 dell'art. 1 L. 147/2013 e s.i.m.

2. E' assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
5. I documenti a corredo del piano finanziario, nonché le procedure di validazione e di trasmissione dello stesso, sono determinati dalle disposizioni nazionali e dall'Autorità competente.

Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e delle quantità di rifiuti conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 15 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa puntuale è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, da una quota variabile-componente fissa, rapportata al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione e da una componente variabile-componente variabile, rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ciascuna utenza.
La tariffa assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della legge 24 dicembre 2013, n. 147, e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'art. 25 del presente regolamento.

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo e denuncia di cessazione

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a **giorni**, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. **L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.**

3. **La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Comune, dà diritto all'abbuono a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.**
4. La dichiarazione di cessazione produce i suoi effetti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, oppure che la tassa sia assolta dall'utente subentrante.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che **non** ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.
6. Il Comune può inserire d'ufficio le cessazioni di locali od aree qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessata occupazione degli stessi.
7. Alle variazioni del tributo intervenute nel corso dell'anno per modifica della superficie occupata, della destinazione d'uso dei locali o dei componenti il nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 18 e 33 del presente regolamento.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile-componente fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile-componente fissa del tributo non si applica alle pertinenze, anche se hanno un dato catastale autonomo.
4. La quota variabile-componente fissa del tributo non si applica altresì ad autorimesse, magazzini o locali di deposito occupati da utenze domestiche riferite a cittadini non residenti nel territorio di Gazzaniga.
5. La quota variabile-componente variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero di svuotamenti dei bidoni per il conferimento del rifiuto secco associati a ciascuna utenza e muniti di apposito TAG.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le unità immobiliari occupate o condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Gazzaniga il numero degli occupanti è determinato dal nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, ad eccezione delle persone che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti. In questo caso, i componenti sono determinati dal nucleo familiare rimanente ovvero, se il contribuente risiedeva da solo, da un numero di componenti convenzionale pari a uno.

2. Nel caso di immobili siti sul territorio di comuni limitrofi per i quali il servizio è svolto dal Comune di Gazzaniga, si assume quale numero di occupanti quello risultante dall'Anagrafe del Comune di residenza.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Per le utenze domestiche ad uso limitato, di cui all'art. 24 del presente regolamento, il numero degli occupanti è determinato in misura convenzionale pari a uno.
5. Per le unità immobiliari occupate o condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Gazzaniga il numero degli occupanti è determinato in misura convenzionale pari a due.
6. Per le unità immobiliari site al di fuori della zona di raccolta, di cui all'art. 26 del presente regolamento, occupate o condotte da persone che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è determinato in misura convenzionale pari ad uno, se trattasi di cittadini residenti in Gazzaniga, o in misura convenzionale pari a due, se trattasi di persone fisiche residenti in altri Comuni.
7. Per le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito utilizzate o condotte da cittadini residenti in Gazzaniga, si applica la tariffa relativa al numero di componenti il nucleo familiare di appartenenza; nel caso in cui gli stessi siano utilizzati da cittadini non residenti in Gazzaniga, si considera il nucleo familiare convenzionale pari a due componenti.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile-componente fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le grandi utenze è possibile parametrare i coefficienti Kc e Kd rispettivamente in rapporto alle altre categorie di utenza ed in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio e misurati attraverso sistemi di misurazione puntuali.
4. La quota variabile-componente variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata in relazione al numero di svuotamenti dei bidoni per il conferimento del rifiuto secco associati a ciascuna utenza e muniti di apposito TAG.
5. Per la sola utenza dell'Ospedale "Briolini" cat. 10, la quota variabile-componente variabile della tariffa è determinata in relazione alla quantità (kg) di rifiuto secco effettivamente conferito, come risultante dagli appositi formulari.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del presente regolamento.
 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal D.P.R. 158/1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo l'effettivo svolgimento di diverse tipologie di attività in locali distintamente utilizzati.
- 4-bis Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo non si applicano per le autorimesse utilizzate per il deposito di automezzi e che costituiscono pertinenza dell'attività principale, purché iscritte in catasto nella categoria C/6, alle quali si applicano le corrispondenti tariffe riferite alle autorimesse delle utenze domestiche, con i criteri previsti dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento. Il presente comma si applica anche alle categorie di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso non si dà luogo a rimborso per eccedenze già pagate.
- 4-ter Per le autorimesse adibite a ricovero mezzi di autotrasportatori, per noleggio di automobili ed in generale per tutte le aziende che hanno come attività prevalente quella dell'utilizzo dei mezzi ricoverati, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1-2-3-4- 7 del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo non si applicano per le utenze appartenenti alle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), alle quali si applicano le corrispondenti tariffe ai locali adibiti alla vendita ed ai locali adibiti a cucina e somministrazione di alimenti (e relativi ingressi, atri, piccoli ripostigli, bagni ecc.), mentre ai locali adibiti a magazzino, a ufficio o ad altro uso pertinenziale (e relativi ingressi, atri, piccoli ripostigli, bagni ecc.), si applicano le tariffe riferite ai magazzini, uffici, o depositi, purché distintamente iscritti in catasto. In ogni caso non si dà luogo a rimborso per eccedenze già pagate.
 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
 7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 22 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa da applicare è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed è maggiorata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. Dal 1° gennaio 2021 la tassa sui rifiuti giornaliera è sostituita dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816-847, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i quelli tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.LGS. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo.
2. Il tributo provinciale è applicato **a tutte le** componenti della tariffa puntuale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 24 - Riduzione per le utenze domestiche ad uso limitato

1. E' prevista la riduzione del 30%, sia nella quota fissa e che nella quota variabile-**componente fissa** della tariffa, alle abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, intendendosi per tale un utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. L'agevolazione non si applica se nell'abitazione per cui si richiede la riduzione il contribuente o altri soggetti vi abbiano stabilito la residenza anagrafica.
3. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alla quota variabile-componente variabile del tributo.

Art. 25 – Riduzione per compostaggio dei rifiuti umidi

1. E' prevista la riduzione del 30% a favore delle utenze abitative che dimostrino di possedere ed utilizzare un *composter* oppure un manufatto in muratura o in rete o in lamiera forata o in legno dotato di opportuna copertura atto a sostituire efficacemente il *composter* stesso, oppure di aver realizzato una buca nel terreno che non rechi danni o fastidi al vicinato. La dimensione minima dei manufatti di cui sopra non può essere inferiore alle seguenti misure:
 - a) misure standard per i *composter* che si trovano in commercio;
 - b) litri 500 (mezzo metro cubo) per i manufatti casalinghi in muratura, rete, lamiera forata o legno;
 - c) litri 500 per la buca realizzata nel terreno.
2. Al fine di usufruire della riduzione di cui al comma precedente il contribuente deve presentare apposita istanza; il Comune può effettuare controlli periodici con sopralluogo di personale incaricato.
3. La riduzione di cui al presente articolo non è concessa a contribuenti che utilizzino *composter* o manufatti di proprietà di terzi o se gli stessi siano collocati in luogo diverso dall'abitazione cui si riferisce la riduzione.
4. Il beneficio di cui al presente articolo è cumulabile con la detrazione per zona non servita, ma soltanto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; restano in ogni caso escluse le seconde case e le unità immobiliari che già usufruiscono della detrazione per casa tenuta a disposizione.
5. Nel caso di immobili con più appartamenti, la detrazione di cui al presente articolo potrà essere applicata a ciascun appartamento soltanto se ad ogni utente corrisponda un *composter*, un manufatto o una buca che soddisfi le condizioni di cui al comma 1.
6. La riduzione di cui al presente articolo si applica alla sola quota variabile-componente fissa del tributo.

Art. 26 – Riduzione per le zone non servite

1. Nelle zone in cui la raccolta viene regolarmente effettuata, il tributo è dovuto per intero, mentre per gli immobili situati al di fuori delle zone di raccolta esso è applicato nella misura del 34%.
2. L'agevolazione di cui al punto precedente si applica anche alle zone ove la raccolta avvenga in periodi limitati nel corso dell'anno.
3. Il beneficio di cui al comma 1. non è cumulabile con altre detrazioni (salvo quella prevista per il compostaggio dei rifiuti umidi) e spetta qualora la distanza minima dal punto più vicino di raccolta non sia inferiore a ml. 300 di percorrenza oppure in linea d'aria a ml. 150, a prescindere dalla proprietà del tratto di percorrenza dall'immobile al più vicino punto di raccolta (strada privata, pubblica, vicinale ecc.)
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la zona di raccolta è individuata con separato atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Qualora vi siano sentieri o scorciatoie oltre ad una strada percorribile con un automezzo, la distanza minima dal più vicino punto di raccolta si considera con riferimento al transito sulla strada.
6. La riduzione di cui al presente articolo si applica d'ufficio e decorre dalla data di inizio di occupazione dei locali. L'agevolazione è tolta d'ufficio dal Comune qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessazione del diritto alla riduzione.
7. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alla quota variabile-componente variabile del tributo.

Art. 27 - Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. E' prevista la riduzione del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile-**componente fissa**, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alla quota variabile-componente variabile del tributo.

Art. 28 – Riduzione per meccanici, carrozzieri, gommisti

1. Per i meccanici (riparatori auto), carrozzieri e gommisti si individua in modo forfettario nel 25% del totale delle superfici occupate quella ove si producono rifiuti speciali tossico-nocivi agli urbani per i quali il soggetto è tenuto allo smaltimento mediante ditte specializzate e contestualmente per la quale non è dovuta la TARI.
2. Per i rifiuti speciali di cui al precedente comma, i produttori sono tenuti a provvedere allo smaltimento a proprie spese e con le modalità e le cautele previste dalla normativa in materia.
3. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alla quota variabile-componente variabile del tributo.

Art. 28 – bis – Riduzione per altre utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche che occupano le seguenti tipologie di superficie si applica una riduzione forfettaria delle superfici assoggettate alla TARI del 25%:
 - a. laboratori di attività artigiane dalla cui attività prevalente si producono scarti di legno;
 - b. negozi di vendita al dettaglio di piastrelle e ceramiche;
 - c. depositi per le attività di imbianchino artigiano.
2. Per i rifiuti speciali prodotti nei locali di cui al precedente comma, i produttori sono tenuti a provvedere allo smaltimento a proprie spese e con le modalità e le cautele previste dalla normativa in materia.
3. La riduzione deve essere richiesta entro il termine perentorio del 31 gennaio, produce i suoi effetti dal 1^a gennaio e si considera automaticamente rinnovata sino a formale revoca da parte del contribuente. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o in caso di subentro in attività esistenti, la richiesta di riduzione deve essere prodotta entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e aree, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e produce i suoi effetti dalla data della richiesta.
4. Per il solo anno 2022 la richiesta deve essere presentata entro il 31.05.2022, con effetti dall'01.01.2022.
5. I contribuenti che avessero richiesto la detrazione di cui al presente articolo presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente smaltite

autonomamente nell'anno solare precedente, quale ad esempio le fatture ricevute per lo smaltimento ed il contratto per lo smaltimento, se stipulato.

6. Nel caso in cui il contribuente non produca la documentazione dimostrativa di cui al comma precedente, la richiesta di riduzione si considera automaticamente decaduta ed il Comune provvede al recupero della differenza del tributo.
7. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alla quota variabile-componente variabile del tributo.

28 - ter – Riduzione per parcheggi pubblici a pagamento affidati in concessione

1. E' prevista una riduzione %, sia nella quota fissa che nella quota variabile-componente fissa, del tributo relativo a parcheggi pubblici a pagamento affidati in concessione.
2. La % della riduzione è direttamente proporzionale al numero di ore settimanali in cui la sosta dei veicoli è gratuita.
3. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alla quota variabile-componente variabile del tributo.

Art. 29 – Termini e modalità per la fruizione delle agevolazioni

1. Al fine di usufruire delle riduzioni di cui agli articoli 24, 25, 27, 28 e 28-ter del presente regolamento, il contribuente deve presentare apposita istanza.
2. Le condizioni di fruizione delle agevolazioni devono essere debitamente dichiarate dal contribuente.
3. **Le agevolazioni si applicano dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di riduzione.**
4. Il soggetto passivo o responsabile è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della riduzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 33 del presente regolamento. **Le agevolazioni cessano di operare dal giorno successivo alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.**
5. Le agevolazioni possono essere tolte d'ufficio dal Comune qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessazione del diritto alla riduzione.
6. Qualora la denuncia di cessazione dell'agevolazione non sia presentata ed il Comune non vi abbia provveduto d'ufficio, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'agevolazione tariffaria e sono applicabili le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 30 - Riduzione per il riciclo per le utenze non domestiche

1. La parte variabile-componente fissa della tariffa delle utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, anche mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dalla % derivante dal rapporto tra i rifiuti che si dimostri di aver avviato al riciclo ed il coefficiente di produzione kg/m^2 anno massimo (kd) stabilito dal D.P.R. 158/1999 applicato alla superficie occupata per categoria di utenza (kg avviati al riciclo/ $\text{kd max} \cdot \text{mq. utenza}$). Il presente comma non si applica nel caso in cui il coefficiente kd sia stato determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente regolamento.
3. Per «riciclo» si intendono le operazioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. t) e lett. u), del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo i rifiuti ai sensi del presente articolo presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno solare precedente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, salve altre modalità individuate dal Funzionario responsabile del tributo.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ufficio Tributi del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 30 - bis - Riduzione per il recupero per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo, mentre la quota fissa è comunque dovuta.

A tal fine la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quello stabilito dall'art. 238, comma 10, D.LGS. 152/2006 e s.i.m.

L'utente può richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta di riammissione deve essere presentata entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, ed è valutata dal Comune, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo

conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il termine del 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale della durata non inferiore al periodo stabilito dall'art. 238, comma 10, D.LGS. 152/2006 e s.i.m. con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, o in caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere comunicata entro il termine perentorio di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo.

4. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 3 è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia alla società che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'esenzione della sola quota variabile, all'Ufficio Tributi del comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente.
7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ufficio Tributi del comune comunica l'esito della verifica all'utente.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a congruaggio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Decorso il termine di cui all'art. 238, comma 10, D.LGS. 152/2006 e s.i.m. dall'esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, l'Utente comunica al Comune se intende proseguire con l'operatore privato oppure se intende rientrare nel servizio pubblico. La scelta di proseguire con l'operatore privato deve essere comunicata entro il 30.06 ed ha effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quello stabilito dall'art. 238, comma 10, D.LGS. 152/2006 e s.i.m..

Art. 31 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: se residenti, da un componente del nucleo familiare; se non residenti, da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 33 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di attivazione o di variazione del tributo, deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
Qualora la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile sia a ridosso del predetto termine, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni solari.
- 1 bis I moduli devono riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
Le predette informazioni possono essere fornite anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui il contribuente ne richieda copia cartacea.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
Sui moduli sono contenuti il recapito postale, di posta elettronica e di fax ai quali inviare la dichiarazione.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali comunicano tempestivamente all'Ufficio tributi le variazioni intervenute in occasione di variazioni di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni; l'Ufficio

Tributi, sulla base delle segnalazioni ricevute, invita il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 34 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni o contratti.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 35 – Accertamento e sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 695 – 701, della legge n. 147/2013.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 36 – Riscossione

1. La riscossione spontanea della TARI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento è effettuato con modello F24, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, individuate dai competenti organi comunali. Sono fatte salve eventuali modalità di pagamento previste dalla legge.
2. L'importo del tributo è iscritto, a cura del Funzionario responsabile, in appositi elenchi nominativi ed è liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamento notificati.
3. Alla TARI non sono applicate le addizionali per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA e MECA), istituite e disciplinate dal R.D.L. 30/11/1937 n. 2145, dalla L. 1346/1961 e dall'art. 3, comma 39, della L. 549/1995;
4. Nel caso di denunce di attivazione o di variazione pervenute dopo la formazione degli elenchi di cui al comma precedente, o comunque nel caso in cui le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza comportino un aumento del tributo in corso d'anno, i maggiori importi possono essere aggiunti agli avvisi bonari emessi nell'anno successivo.
5. Nel caso di denunce di cessazione o di variazione che diano origine a riduzioni del tributo e pervenute dopo l'emissione degli elenchi di cui al presente articolo, l'ufficio competente provvede al discarico - se dovuto - della somma residua, nei limiti di cui all'art. 40 del presente regolamento.
6. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo del tributo e dei termini entro i quali deve essere effettuato il pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio cui rivolgersi per avere notizie o chiarimenti relativi all'avviso. L'avviso di pagamento, inoltre, deve contenere anche tutti gli elementi e le indicazioni deliberati da ARERA, a decorrere dalla loro entrata in vigore.
7. Le scadenze del tributo e le modalità ed i termini per i conguagli sulla quota variabile-componente variabile del tributo sono determinati dal consiglio comunale con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
Qualora non siano adottate le tariffe per l'anno di riferimento, si considerano le scadenze e i criteri stabiliti nell'ultima deliberazione di approvazione delle tariffe.

Ultimo periodo soppresso.

8. Al contribuente che non provveda al pagamento dell'avviso bonario, o di parte di esso, il Comune trasmette un sollecito per la regolarizzazione in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con l'aggiunta delle spese di notifica.
Inutilmente decorso tale termine, il sollecito assume valenza di avviso di accertamento esecutivo, con l'aggravio di sanzioni, interessi e spese di legge, da pagare entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 37 – Riscossione degli avvisi di accertamento

1. Tutti gli avvisi di accertamento emessi sono riscossi direttamente dal Comune.
2. Inutilmente trascorso il termine di scadenza, è attivata la procedura di riscossione coattiva entro i termini stabiliti dalla legge.
3. Sul tributo avviato alla riscossione coattiva continuano a maturare interessi nella misura prevista dall'art. 38 del presente regolamento.

Art. 38 - Interessi

1. Sulle somme recuperate a tassazione mediante emissione di avvisi di accertamento, si applicano interessi di mora determinati con apposita deliberazione consiliare, avente carattere regolamentare, da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione stabiliti dall'art. 151, comma 1, del D.LGS. 167/2000, eventualmente posticipato ai sensi del medesimo articolo o per effetto di norme di legge. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Lo stesso tasso si applica alle somme dovute a titolo di rimborso.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39 - Compensazioni

abrogato

Art. 40 - Somme di modesto ammontare

1. Il comune non procede alla riscossione, all'accertamento ed all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 36 del presente regolamento dei crediti relativi alla quota di sua competenza qualora l'ammontare del tributo non superi l'importo di € 12,00, ad eccezione delle somme eventualmente dovute per la consegna dei bidoni, o per la mancata riconsegna, non assolte allo sportello; in tal caso la bolletta è emessa senza considerare alcun minimo.
2. Il comune non eroga rimborsi e non effettua sgravi di cartelle qualora l'ammontare da restituire o da sgravare non superi l'importo di € 12,00.
A decorrere dall'anno di competenza 2020, l'eventuale rimborso è effettuato per il solo tributo comunale.

Art. 41 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (ad eccezione delle disposizioni sull'invito al contraddittorio di cui all'art. 5-ter), limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione ed all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. Sono altresì applicabili tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge.

TITOLO VI – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 42 - Modalità di conferimento

soppresso

Art. 43 - Altre disposizioni in merito alla raccolta differenziata porta a porta

soppresso

Art. 44 - Modalità di accesso al centro di raccolta

soppresso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 46 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU, di cui al capo III del D.LGS. 507/1993 e s.i.m., e della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.i.m, per le annualità non ancora decadute o prescritte.
2. Le dichiarazioni e le istanze già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sostanze conferibili presso il centro di raccolta. Soppresso

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1 bis	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto – solo per immobili di proprietà comunale, anche in uso o concessione ad associazioni senza scopo di lucro
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4 bis	impianti sportivi solo per immobili/strutture di proprietà comunale, anche in uso o concessione ad associazioni senza scopo di lucro
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo e caserma del Vigili del Fuoco Volontari
10	ospedali
11	uffici, agenzie e studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato genere alimentari
30	discoteche, night club

ALLEGATO C

Modulo di adeguamento al *TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)*, definito dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif

Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati

Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con i contribuenti della richiesta scritta di rettifica inviata dal contribuente e la data di invio al contribuente della risposta motivata scritta.

Per i tempi relativi all'erogazione di rimborsi si fa riferimento alla normativa tributaria in materia.

Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni

Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte del contribuente e la data di invio allo stesso da parte del Comune della risposta motivata scritta.

Tutti i moduli possono essere scaricati dal sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.comune.gazzaniga.bg.it – trasparenza TARI e sono inoltre disponibili presso gli sportelli fisici del Comune.

Gli operatori addetti dell'Ufficio Tributi indicano all'utente le modalità per la presentazione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Tutti i moduli possono essere trasmessi con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo posta, indirizzata a Ufficio Tributi Comune di Gazzaniga, via Marconi 18;
- a mezzo consegna allo sportello fisico dell'Ufficio Tributi del Comune di Gazzaniga;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it;
- all'indirizzo di posta elettronica ordinaria tributi@comune.gazzaniga.bg.it.

PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mette a disposizione uno sportello fisico a cui il contribuente può rivolgersi per inoltrare reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, dichiarazioni di attivazione, variazione, e cessazione del servizio, nonché richieste per il ritiro dei rifiuti su chiamata, segnalazioni per disservizi e richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Presso lo sportello fisico si possono richiedere informazioni e istruzioni in particolare in merito a:

- ✓ frequenza, giorni e orari delle raccolte e dello spazzamento e lavaggio delle strade per le zone di interesse;
- ✓ elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili ed eventuale calendario dei ritiri istituito dal gestore;
- ✓ descrizione delle corrette modalità di conferimento;
- ✓ ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri di raccolta ed elenco dei rifiuti conferibili;
- ✓ ubicazione, modalità di accesso e orari di apertura dei centri per lo scambio e/o per il riuso gestiti dall'affidatario del servizio o da altri soggetti con esso convenzionati;
- ✓ eventuali agevolazioni tariffarie per l'auto compostaggio e modalità per l'ottenimento della compostiera;
- ✓ ulteriori suggerimenti per ridurre la produzione di rifiuti.

Lo sportello fisico si trova presso gli Uffici comunali, nella sede del Municipio in via Marconi 18.

TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA BOLLETTA TARI

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

Il Comune garantisce almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto a titolo di tassa rifiuti.

TEMPO DI CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA

Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte dell'UT del comune di Gazzaniga, della richiesta dell'utente e la data di consegna delle attrezzature all'utente, fatto salvo il caso in cui si renda necessario effettuare un sopralluogo, per cui i tempi di consegna di intendono raddoppiati.

Ai fini del calcolo dell'indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente.

In collaborazione con l'UT del comune di Gazzaniga, in qualità di gestore della raccolta e trasporto rifiuti e dello spazzamento e lavaggio delle strade per le prestazioni inerenti:

- ✓ ai reclami, alle richieste scritte di informazioni attinenti alle attività di propria competenza;
- ✓ al ritiro dei rifiuti su chiamata;
- ✓ agli interventi per disservizi e per la consegna e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- ✓ alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade;
- ✓ alla sicurezza del servizio

Qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da un altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto a inoltrare la richiesta/reclamo al gestore competente.

I CONTATTI DEL COMUNE E DEL GESTORE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E DELLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE SONO INDICATI NELLA CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

RECLAMI

Il contribuente può segnalare le violazioni rispetto alle attività di gestione, raccolta e spazzamento strade formulando un reclamo verbale o scritto al Gestore del servizio. Per facilitare l'utente è stato predisposto un modello standard, allegato a questa Carta dei Servizi, il cui utilizzo non è obbligatorio ma raccomandato. Il contribuente può effettuare le sue segnalazioni anche attraverso il numero verde, per posta, a mezzo fax e per e-mail fornendo tutte le informazioni in suo possesso per l'istruttoria di verifica.

Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, il Gestore comunica l'esito finale.

Se la complessità del reclamo non consente il rispetto dei tempi prefissati, il contribuente verrà comunque informato sullo stato di avanzamento della sua pratica e sui tempi ipotizzabili per la conclusione.

Il Modulo per il reclamo può essere scaricato anche dalla sezione del sito del Gestore.

Per quanto concerne il COMUNE DI GAZZANIGA il tempo di risposta motivata al reclamo scritto, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

Il modulo per il reclamo scritto riguardante l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nonché per la richiesta di informazioni riguardanti il predetto servizio è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.gazzaniga.bg.it – trasparenza TARI ed è inoltre disponibile presso gli sportelli fisici del Comune.

Il modulo può essere trasmesso con le seguenti modalità:

- ✓ a mezzo posta, indirizzata a Ufficio Tributi Comune di Gazzaniga, via Marconi 18;
- ✓ a mezzo consegna allo sportello fisico dell'Ufficio Tributi del Comune di Gazzaniga;
- ✓ all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it;
- ✓ all'indirizzo di posta elettronica ordinaria tributi@comune.gazzaniga.bg.it.

È fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare ai rispettivi gestori il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo pubblicato sui rispettivi siti, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano al contribuente le modalità per la presentazione dei reclami scritti.

Contenuti minimi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati Il gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- ✓ il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- ✓ il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui sopra:

- ✓ la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- ✓ la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- ✓ l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato l'esito della verifica e in particolare:

- ✓ la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- ✓ il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- ✓ l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.